

*Regione Siciliana*ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28, recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informaticizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.Sic. 14/6/2016, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/5/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Domenico Armenio;
- VISTI il D.D.G. n. 421 del 14/7/2016 e il D.D.G. n. 8241 del 20/12/2016 con i quali, rispettivamente, l'ing. Tinnirello è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia ed è stato approvato il contratto individuale del suddetto Dirigente, stipulato in data 15/12/2016;
- VISTO il D.R.S. n. 257 del 10/7/2013, con il quale è stata rilasciata alla Società OSMON S.p.A., con sede legale in Novara, corso Cavallotti n. 29 e sede amministrativa ed operativa in Borgo Vercelli (VC), via Vercelli n. 34/A - C.F. 02156020923 (di seguito Società), l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, co. 3, del D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da discarica) presso la discarica di rifiuti solidi urbani sita nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), contrada Zuppà, da 7,80 MW termici e 3,192 MW elettrici nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso;
- VISTA la nota prot. n. 7066 del 16/11/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dip.to regionale dell'Energia in data 29/11/2016, al n. 42045, con la quale il Comune di Tripi (ME), sul cui territorio insiste un analogo impianto di produzione di energia elettrica della Società (non soggetto ad. A.U. ma a mera comunicazione al Comune), ha rappresentato che la Società risultava fallita;
- VISTA la visura camerale di vigenza, acquisita d'ufficio dal sistema informatizzato del Registro delle imprese (prot. n. 42384 del 30/11/2016), dalla quale è emerso che, effettivamente, il Tribunale di Vercelli aveva pronunciato sentenza di fallimento (rif. fallim. RG n. 44/2016) senza autorizzare la Società alla prosecuzione dell'attività produttiva, nominando curatore fallimentare il dott. Andrea Baldi e che, altresì, la Società era stata precedentemente posta in liquidazione;
- VISTA la nota prot. n. 4796 del 9/12/2016, indirizzata al suddetto Curatore fallimentare e, per conoscenza, ai comuni di Mazzarrà Sant'Andrea e Tripi, al GSE e al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, preannunciando l'avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza della su menzionata autorizzazione unica n. 257/2013, ha chiesto al suddetto Curatore, come concordato



per le vie brevi, di voler fornire al Servizio medesimo copia della sentenza di fallimento nonché una breve relazione sulla situazione delle unità produttive per la valorizzazione del biogas captato presso i menzionati impianti di smaltimento rifiuti di Mazzarrà S. Andrea e Tripi;

CONSIDERATO che nessun riscontro è pervenuto alla superiore nota né da parte del Curatore fallimentare della *Società* né dagli altri Enti in indirizzo, con esclusione di Tirrenoambiente S.p.A. (impresa che gestisce l'impianto di smaltimento rifiuti di Mazzarrà S. Andrea) la quale ha trasmesso, con PEC del 22/2/2017 assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 23/2/2017 al n. 6877, il verbale redatto il 16/2/2017, di consegna beni mobili oggetto di rivendica di proprietà della *Società* a Tirrenoambiente medesima e consistenti, sostanzialmente, nell'impianto di captazione del biogas per la produzione di energia elettrica senza che, fra l'altro, la Curatela fallimentare provvedesse ad informare preventivamente il Servizio 3 di tale cessione;

PRESO ATTO, inoltre, che la suddetta Società Tirrenoambiente, con la PEC di cui al precedente considerato, ha chiesto la voltura a proprio favore dell'A.U. di cui al D.R.S. n. 257/2013;

VISTA la nota prot. n. 7753 del 2/3/2017, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, nel comunicare a Tirreno Ambiente S.p.A. l'inammissibilità della su menzionata richiesta di voltura per carenza documentale e assenza di motivi illustrativi, ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e dell'art. 8 della L.R. n. 10/1991, che con apposito decreto avrebbe provveduto alla declaratoria di decadenza della *Società* dall'autorizzazione unica di che trattasi, non avendo il Giudice delegato autorizzato la continuazione dell'attività produttiva ed essendosi la Osmon S.p.A. spossessata dell'impianto senza alcuna preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale;

VISTA la nota del 7/3/2017, trasmessa a mezzo PEC in pari data, assunta, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 15/3/2017, al n. 9650, con la quale il Curatore fallimentare della Società, nel riscontrare la nota di cui al precedente visto, si è limitato a riepilogare la vicenda relativa al fallimento delle *Società* ma, sostanzialmente, non ha riportato motivi di opposizione né osservazioni o memorie illustrative ostative alla conclusione del procedimento di declaratoria di decadenza;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla declaratoria di decadenza della *Società* dall'autorizzazione unica sopra menzionata a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza di fallimento del 17/8/2016, depositata in data 26/8/2016, di cui alla procedura n. 44/2016 RG del tribunale di Vercelli

#### DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, la Società OSMON S.p.A., con sede legale in Novara, C.F. 02156020923, fallita in seguito alla sentenza del 17/8/2016, depositata in data 26/8/2016, di cui alla procedura fallimentare RG n. 44/2016 del Tribunale di Vercelli, è dichiarata decaduta, a decorrere dalla data di deposito della suddetta sentenza, dall'autorizzazione unica rilasciata con D.R.S. n. 257 del 10/7/2013 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da discarica) presso la discarica di rifiuti solidi urbani sita nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), contrada Zuppà.

Art. 2) Il presente decreto verrà notificato al Curatore fallimentare della Società di cui all'art. 1 e comunicato alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica nonché al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti e alla Società Tirrenoambiente S.p.A.

Art. 3) Il presente decreto verrà altresì pubblicato per estratto nella G.U.R.S. e, altresì, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì

- 4 MAG. 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Alberto Timirello)